



Tribunale di Pisa

Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 d.lvo n. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013, presso il Tribunale di Pisa, è un'importante occasione per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e per i laureandi in giurisprudenza che abbiano superato tutti gli esami previsti dal corso di laurea, per confrontarsi con la realtà giudiziaria, acquisire competenze ed esperienza nel settore dell'amministrazione della giustizia, imparare a conoscere le diverse professionalità a confronto, in particolare quella di magistrato, al quale il tirocinante sarà affidato, ma di riflesso anche quella dell'Avvocato, del magistrato del Pubblico Ministero e del personale amministrativo, tutti soggetti che svolgono un ruolo decisivo nell'amministrazione della Giustizia.

In particolare, si segnala l'importanza che lo svolgimento del tirocinio presso il Tribunale riveste per i tirocinanti che vogliono affrontare l'esame per l'accesso in Magistratura o Avvocatura, consistente in una prima prova scritta, ove il candidato dovrà redigere temi o pareri su argomenti e temi giuridici, spesso con riferimento anche a casi concreti.

L'attuale corso di studi universitario è basato essenzialmente su prove orali e non prepara sufficientemente gli studenti ad affrontare la prova scritta degli esami. Con il tirocinio il tirocinante affiancherà un giudice del Tribunale di Pisa in tutta la sua attività giudiziaria, di cui una parte assai rilevante è quella della redazione delle motivazioni delle sentenze. Il tirocinante dovrà quindi misurarsi principalmente con la redazione delle motivazioni delle sentenze, che è attività assai simile alla redazione di un tema o elaborato scritto su un determinato argomento giuridico.

Il tirocinante sarà infatti affidato ad un giudice del settore civile del Tribunale (nel quale è ricompreso anche l'ufficio del giudice del lavoro e l'ufficio del giudice delegato alle esecuzioni e procedure concorsuali) o del settore penale del Tribunale (comprendente la sezione del dibattimento e l'Ufficio Gip), secondo la preferenza che il tirocinante deve esprimere all'atto della domanda.

Il tirocinio sarà svolto per la durata di 18 mesi affiancando il magistrato affidatario (saranno tuttavia valutate eventuali richieste dei tirocinanti di svolgere una parte del tirocinio, non superiore a sei mesi, anche in un settore diverso da quello del magistrato affidatario).

Di seguito si elabora un vademecum per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio riassuntivo dei criteri previsti all'art. 73 d.lvo. 69/2013.

VADEMECUM

Chi può fare domanda/requisiti

- Gli studenti laureati in giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo e diritto processuale penale;
- Gli studenti laureati che abbiano riportato un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- Gli studenti laureandi che siano iscritti ad un corso di laurea in giurisprudenza della durata almeno quadriennale, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti del medesimo corso di laurea;
- Gli studenti laureati che non abbiano compiuto i trent'anni di età;
- Gli studenti laureati e laureandi in possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 42-terco 2 lett. g) RD n.1

La domanda

A partire dal giorno 17.01.2022 gli aspiranti al tirocinio (ed alla borsa di studio) dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso la nuova piattaforma <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login> e secondo la procedura descritta nel manuale di cui al link <https://tirocininformativi.giustizia.it/manuali/Tirocini%20Formativi%20-%20Manuale%20utente%20tirocinante.pdf>

Per l'inserimento della domanda è obbligatorio lo SPID.

La domanda può essere presentata in ogni momento e verranno esaminate fino al completo esaurimento dei posti disponibili che vengono periodicamente individuati dal Presidente del Tribunale.

Successivamente al deposito della domanda e alla presa in carico da parte dell'ufficio, gli aspiranti dovranno contattare il dott. Andrea Signorini, andrea.signorini@giustizia.it , e la dott.ssa Elisa Perna, elisa.perna@giustizia.it, per l'avvenuta comunicazione dell'inserimento della domanda, saranno poi chiamati per un breve colloquio di presentazione con la Presidente del Tribunale e coordinatrice dei tirocinanti e sarà successivamente comunicato il nome del magistrato affidatario al quale il tirocinante sarà assegnato.

Progetto formativo e presenza in ufficio

Il magistrato affidatario dovrà redigere un progetto formativo del tirocinante con l'indicazione delle attività che saranno svolte. Il tirocinio consisterà nell'affiancare il giudice nelle seguenti attività:

- Preparazione e studio dei fascicoli per l'udienza;
- Monitoraggio del ruolo, delle scadenze e delle attività di udienza
- Assistenza all'udienza
- Assistenza alla discussione dei casi in camera di consiglio;
- Redazione di bozze dei provvedimenti emessi dal giudice (in particolare motivazioni delle sentenze, redazione e motivazione di ordinanze e decreti)
- Attività di ricerca giurisprudenziale e di approfondimento scientifico di alcuni temi che saranno di volta in volta indicati dal magistrato affidatario.

Verranno concordati con il magistrato affidatario i giorni in cui il tirocinio dovrà essere presente in ufficio, in numero minimo di due, compatibilmente con eventuali impegni accademici o di pratica forense del tirocinante.

Borse di studio per i tirocinanti

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage può essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- I requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore ISEE-U calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- L'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio sulla base delle risorse disponibili.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni e conoscenze acquisite nel corso del tirocinio e relative a procedimenti pendenti davanti all'ufficio giudiziario.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono

svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi del giudizio. Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali ad esempio il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione delle professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Relazione finale sull'esito del tirocinio

All'esito del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una relazione finale, in cui si darà atto delle attività svolte dal tirocinante, dell'impegno e interesse mostrato durante il tirocinio, del rispetto da parte del tirocinante degli impegni assunti e degli obblighi di astensione, segreto e riservatezza previsti dalla norma che disciplina il tirocinio.

Il magistrato formulerà infine un giudizio positivo o non positivo sull'esito del tirocinio.

Vantaggio del tirocinio formativo

L'esito positivo del tirocinio:

- E' valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense (qualora il tirocinante fosse intenzionato a svolgere i restanti 6 mesi di pratica forense dovrà recarsi, subito dopo l'inizio del tirocinio ex art. 73, presso l'Ordine degli Avvocati per avere informazioni sullo svolgimento della scuola forense).
- E' valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio notarile.
- E' valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali,
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di Tribunale e a vice - procuratore onorario;
- Costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.